



news e informative

COMUNICAZIONI DI ANOMALIA – OCCULTAMENTO OPERAZIONI IVA 2014

La Legge di Stabilità 2015 aveva introdotto l'estensione del termine entro il quale il contribuente può definire le irregolarità commesse, finalizzata ad incentivare i contribuenti ad "autovalutare" la propria posizione e, del caso, provvedere a rettificare quanto in precedenza dichiarato.

Con **provvedimento n. 57490 del 24 marzo 2017** il direttore dell'Agenzia delle entrate comunica l'invio di (ulteriori) comunicazioni ai contribuenti (se ne preannunciano 28.440) nelle quali viene evidenziato uno scostamento tra le operazioni attive indicate nella propria dichiarazione Iva e le operazioni dichiarate dai rispettivi clienti nello spesometro inviato, da cui risulterebbe che gli stessi abbiano omesso, in tutto o in parte, di dichiarare il volume d'affari conseguito.

Nel comunicato stampa dell'Agenzia viene precisato che ad essere poste sotto verifica sono le operazioni realizzate nel corso del **periodo d'imposta 2014**.

La comunicazione

La comunicazione in oggetto sarà inoltrata ai contribuenti tramite il canale **pec** (posta elettronica certificata) e conterrà le seguenti informazioni:

- a) codice fiscale, denominazione, cognome e nome del contribuente;
- b) numero identificativo della comunicazione e anno d'imposta;
- c) codice atto;
- d) totale operazioni comunicate dai clienti soggetti passivi Iva ai sensi dell'articolo 21, D.L. 78/2010 (spesometro);
- e) modalità di consultazione dei dettagli.

Le informazioni di dettaglio sono infatti presenti nel cassetto fiscale del contribuente (quindi non sono presenti nella comunicazione ricevuta, dove sarà riscontrabile solo un dato aggregato); in particolare vengono evidenziati il totale delle operazioni attive dichiarate dal contribuente (desunte dal quadro VE della dichiarazione Iva) e l'importo totale delle operazioni comunicate dai clienti soggetti passivi Iva, attraverso i rispettivi spesometri inviati. Quest'ultimo dato è suddiviso per ciascuno dei clienti del contribuente, in modo tale che sia possibile individuare puntualmente le operazioni contestate.

Queste informazioni, precisa il provvedimento, sono messe altresì a disposizione della Guardia di Finanza.

Le opzioni a disposizione del contribuente

A questo punto, il contribuente potrebbe trovarsi in una delle seguenti situazioni:

- la prima opportunità a disposizione del contribuente è quella di fornire all'Amministrazione finanziaria la spiegazione del dato anomalo che questa possiede: infatti, eventuali elementi, fatti e circostanze di cui la comunicazione non tiene conto potranno essere **chiariti** dal contribuente. Per tale attività di scambio informativo il contribuente potrà avvalersi anche degli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni (i propri consulenti). Il contribuente ha la possibilità di contattare anche direttamente gli uffici dell'Agenzia delle entrate tramite i numeri di telefono dedicati. In caso di mancato riscontro, tali anomalie saranno indagate dall'Amministrazione finanziaria nell'ultimo trimestre del 2017;
- la seconda soluzione riguarda invece la **correzione** del dato dichiarato da parte del contribuente, attraverso la presentazione di una dichiarazione integrativa e l'istituto del ravvedimento operoso. I

Aderente a:



contribuenti che hanno avuto conoscenza degli elementi e delle informazioni rese disponibili dall'Agenzia delle entrate possono regolarizzare gli errori e le omissioni eventualmente commessi: possono quindi adeguare i dati contenuti nella dichiarazione originariamente presentata, versando le maggiori imposte dovute con l'applicazione di interessi e **sanzioni ridotte** (in via generale, la sanzione sarà pari al 15%, ossia 1/6 del minimo edittale del 90%, ma in alcuni casi potrebbero rendersi applicabili sanzioni di misura differente).

Brescia, 4 maggio 2017

per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email fiscale.tributario@apindustria.bs.it